**TRIBUNALE DI MANTOVA**

 **Seconda Sezione civile**

**\*\*\*\*\***

**IL GIUDICE COORDINATORE**

**DELLA SECONDA SEZIONE CIVILE**

COMUNICA

A TUTTI I PROFESSIONISTI CHE DEVONO PROVVEDERE A VENDITE DI MOBILI E IMMOBILI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE, DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, DELLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO, DELLE DIVISIONI GIUDIZIALI, QUANTO SEGUE.

* A partire dal 20 febbraio 2018, diventa obbligatoria la pubblicità delle vendite immobiliari sul Portale delle vendite pubbliche, prevista dal testo vigente dell’art. 490 co.1° c.p.c.
* Ogni altra forma di pubblicità disposta nelle direttive di delega o inserita nel programma di liquidazione deve essere eseguita secondo quanto già previsto, ma solo dopo l’esecuzione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche, che costituisce un passaggio obbligato
* Sia il previo pagamento del contributo, che la pubblicazione, sono a cura del professionista delegato o del commissionario per le operazioni di vendita ai sensi dell’art.151 quater disp.att.c.p.c., ma operativamente: 1) per le procedure concorsuali potrà procedere alla pubblicazione oltre al curatore o al liquidatore anche il commissionario ove la nomina sia stata comunicata e quindi inserita in SIECIC come ”ausiliario” , 2) per le procedure esecutive potrà procedere, oltre al delegato alla vendita e al commissionario, anche il custode, inserito come tale in SIECIC, 3) per i giudizi di divisione potrà procedere alla pubblicazione il delegato che sia stato iscritto in SICID dalla cancelleria come “ausiliario”
* Al profilo “Soggetto legittimato alla pubblicazione” sono tecnicamente associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell’avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell’esito e degli eventi significativi dell’avviso di vendita
* La verifica della titolarità del soggetto legittimato alla pubblicazione alla gestione degli avvisi di vendita avviene mediante un servizio di cooperazione con i registri di cancelleria interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID) e, ove necessario con i registri esterni al Dominio Giustizia (quali, ad esempio, il Registro delle Imprese ed il Registro dei pegni non possessori). Il soggetto legittimato alla pubblicazione, all’atto dell’inserimento di un avviso di vendita, deve obbligatoriamente digitare i dati identificativi della procedura, per le vendite giudiziarie, oppure i dati identificativi del procedimento, se si tratta di vendita non gestita da un ufficio giudiziario. Solo dopo la verifica autorizzativa effettuata dal sistema Portale il soggetto legittimato alla pubblicazione accede alle pagine web di inserimento dei dati della vendita forzata
* La pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall’epoca in cui è stata autorizzata o delegata l’attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori
* L’effettuazione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad €100,00 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ciascun tentativo di vendita
* In caso di pluralità di lotti o di pluralità di esperimenti di vendita, ove necessario, i delegati alla vendita nelle procedure esecutive potranno chiedere al giudice dell’Esecuzione un incremento del fondo spese
* Si ricorda che ai sensi dell’art.631 bis c.p.c. se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma
* Per tutte le informazioni indispensabili per la pubblicazione occorre far riferimento alle SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE, reperibili sul sito del Portale Vendite Pubbliche al seguente indirizzo <https://pvp.giustizia.it/pvp-resources/cms/documents/e6318595d9028559b99b2965c299a7de.pdf>

Manda alle cancellerie perché procedano all’inserimento corretto dei professionisti di volta in volta incaricati secondo le indicazioni fornite nonché per la comunicazione ai professionisti delle varie procedure e agli Ordini professionali di avvocati, dottori commercialisti e notai.

Il giudice coordinatore

 Dott.Laura De Simone